



**Proposte emendative DL Liquidità
(AC 2461)**

***Camera dei Deputati
Roma, 27 aprile 2020***

Articolo 1
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera b) sopprimere le parole: “e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea”;*
- b) *alla lettera d) al numero 1 sostituire le parole: “90 per cento dell’importo” con le seguenti: “100 per cento dell’importo”.*

Motivazione

È prioritario per la tenuta del sistema produttivo assicurare liquidità immediata per tutti senza valutazione del merito creditizio. L’unico modo affinché il sistema bancario affidi le imprese a prima richiesta, evitando l’allungamento delle tempistiche delle istruttorie per la valutazione del merito creditizio e con la certezza della concessione del credito, è che la garanzia pubblica sia estesa al 100%. Diversamente le Banche non si assumeranno mai il rischio, i tempi burocratici dell’istruttoria della pratica di valutazione resteranno inevitabilmente lunghi e la probabilità di risposte negative sarà inevitabile per l’80% delle Pmi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le imprese che effettuano aumenti di capitale, entro 12 mesi dalla crisi emergenziale Covid-19, potranno ottenere dalle banche un finanziamento di durata complessiva di 10 anni e di importo pari a 5 volte l’aumento di capitale stesso, garantito al 100% da SACE Spa e senza ulteriori oneri e costi aggiuntivi a carico dell’imprese richiedenti.

Motivazione

In aggiunta è indispensabile stimolare anche l’utilizzo di risorse proprie da parte delle aziende più virtuose che hanno capitali da investire. A tale riguardo, tutte le imprese che entro 12 mesi dalla crisi Covid-19 faranno un aumento di capitale potranno ottenere dalle banche un finanziamento a 10 anni, pari 5 volte all’aumento deliberato, con una garanzia SACE del 100% dell’importo richiesto senza ulteriori oneri e costi aggiuntivi.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: “6” con la seguente: “15”.

Motivazione

È indispensabile commisurare la durata dei nuovi finanziamenti alle effettive tempistiche delle imprese di assorbire l’impatto del lockdown, portando la durata massima da 6 a 15 anni.

Al comma 2, lettera e) apportare le seguenti modificazioni

- a) *sostituire il numero 1) con il seguente: “per i finanziamenti alle imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, dopo il primo anno gratuito, 25 punti base durante il*

secondo, terzo, quarto e quinto anno, 50 punti base durante il sesto, settimo, ottavo e nono anno, 100 punti base dal decimo sino al quindicesimo anno”;

b) sopprimere il numero 2.

Motivazione

In merito alle commissioni sulle garanzie SACE, si dovrebbe far proprio il sistema adottato in Svizzera che prevede la gratuità delle commissioni almeno per il primo anno del prestito per poi passare ad un importo progressivo durante gli anni successivi. Si propone inoltre di eliminare il paragrafo 2 unificando l'importo delle commissioni sia per le piccole sia per le grandi imprese.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Costi istruttoria dei finanziamenti)

Al fine di evitare qualsiasi danno speculativo sulle richieste di finanziamento messe a disposizione dal provvedimento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato un tasso predeterminato per le spese di istruttoria e per tutte le spese finalizzate alla liquidazione del finanziamento richiesto.

Articolo 5

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14)

Al comma 1, sostituire le parole: “1° settembre 2021” con le seguenti: “1° settembre 2022”.

Motivazione

È necessaria la proroga dei termini di sospensione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che non può non essere commisurata ai tempi di reale superamento della crisi, perché è inevitabile che i bilanci delle imprese siano in sofferenza anche per alcuni anni.

Sappiamo che nel “Decreto Aprile” si sta ragionando ad una cancellazione della plastic tax. Se ciò non fosse possibile, proponiamo quantomeno una posticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta. Di seguito l'emendamento in tal senso.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Articolo 18 bis

(Differimento dell'entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego-Plastic Tax)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 651, le parole: “dell’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “dell’anno 2022”;
- b) il comma 652 è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2022”.

Motivazione

La crisi in generale inciderà anche sul settore della plastica che è tra quelli principalmente coinvolti nelle restrizioni in atto sul transito di merci e persone. Si propone pertanto il differimento dell’entrata in vigore della *plastic tax* al 1° luglio 2022 quale segnale di grande attenzione e valore simbolico verso un settore strategico per il sistema Paese.

Dopo l’articolo 18 aggiungere il seguente

Articolo 18-ter

(Moratoria leasing per le grandi imprese)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 56, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 56, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, sono estese anche alle grandi imprese.

Motivazione

L’articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto “Cura Italia” prevede una serie di misure a sostegno delle piccole e medie imprese colpite da Covid-19 introducendo una moratoria dei canoni di leasing in scadenza sino al 30 settembre 2020. Proponiamo l’estensione di tale provvedimento anche alle grandi industrie al fine di evitare un effetto domino a danno delle Pmi.

Articolo 13

(Fondo centrale di garanzia PMI)

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

- n) in favore dei soggetti beneficiari la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) può essere sostituita da una riassicurazione al 90% della garanzia concessa da intermediari finanziari vigilati (confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie) a copertura integrale di ciascuna operazione finanziaria. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario e fino ad un massimo di 800.000 euro per impresa. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. La

garanzia di cui ai alla presente lettera, entro il massimale di 800.000 euro per impresa, conformemente alla previsione di cui al punto 3.1, n. 22, lettera a) della Comunicazione della Commissione del 19.3.2020, così come modificata in data 3.4.2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), può essere rilasciata a fronte di prestiti con durata fino a 240 mesi.

Motivazione

La revisione del comma 1 della lettera n) mira ad agevolare la concessione del credito da parte degli Istituti di Credito, mantenendo l'impostazione che il Fondo di Garanzia, in linea con la notifica alla Commissione Europea, intervenga in prima istanza in caso di default dell'impresa fino ad un massimo del 90% del singolo prestito. L'impostazione è quindi confermata, senonché il 10% di rischio di ogni singolo prestito è trasferito ad un intermediario finanziario vigilato in luogo dell'Istituto di Credito finanziatore. Con tale modalità, il soggetto finanziatore potrà contare di fatto su una totale copertura (per effetto del trasferimento del rischio di default sul garante) e conseguentemente snellire le procedure volte alla concessione del credito e valorizzare appieno la garanzia di stato (controgaranzia, concessa sulla quota garantita dall'intermediario finanziario vigilato). La proposta di limitare tale modalità d'intervento con la garanzia di un intermediario finanziario vigilato (Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie), è posto a tutela del garante di ultima istanza (il Fondo di Garanzia), che nei fatti opererebbe nella logica del "doppio default" solo nei confronti di soggetti vigilati il cui patrimonio è costantemente tenuto sotto controllo delle autorità di vigilanza. In ultimo, nel riformulare si è ritenuto di superare il limite del volume dei ricavi (3.200.000 euro), definendo l'unico limite in termini di importo per impresa (800.000 euro).

L'aggiunta del secondo periodo mira invece a sfruttare la possibilità offerta dalla Commissione Europea per aiuti di importo complessivo fino a 800.000 euro per impresa, che possono essere concessi sotto varia forma (sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni), per incrementare la durata di rimborso dei prestiti. Ciò tenuto conto che le imprese di fatto hanno e stanno subendo danni (perdite) e la soluzione offerta per la copertura delle stesse è limitata a nuovo indebitamento. Una durata limitata a 6 anni per rimanere nell'ambito degli aiuti sotto forma di garanzia ritenuti compatibili dalla Commissione Europea fino al 31.12.2020 (punto 3.2), non risulta sufficiente per micro, piccole e medie imprese a contenuta marginalità. Tale durata rischia di essere valutata insufficiente rispetto alla capacità storica dell'impresa di nuovo finanziamento di generare flussi finanziari sufficienti al rimborso del prestito e pertanto di impattare negativamente nella valutazione di merito di credito. In estrema sintesi, stante la decisione di non intervenire con contributi a fondo perduto (sovvenzioni dirette) a favore delle imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, per i danni di fatto riconducibili ai costi fissi del periodo di fermo dell'attività non coperti da altri ammortizzatori, optando per la via dell'indebitamento dell'impresa danneggiata (lo Stato di fatto agevola, con una garanzia, nuovo indebitamento), siccome i debiti vanno onorati, devono risultare sostenibili. Solo finanziamenti di lunghissima durata possono di fatto rappresentare un "surrogato del capitale" e quindi, contribuire al contenimento dell'impatto delle perdite che si genereranno sui bilanci 2020 delle imprese (dove permarrà comunque, per quelle meno patrimonializzate e che subiranno maggiori perdite, la problematica di dover ricostituire il capitale

nel 2021, in sede di approvazione dei bilanci 2020). Quindi, una durata fino a 20 anni, di fatto può consentire al soggetto finanziatore e garante di valutare congrua la marginalità aziendale per il rimborso del nuovo debito in richiesta, tenuto conto del basso impatto in termini di restituzione su base annua.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente

Articolo 13-bis
(Misura di patrimonializzazione)

Al fine di preservare la stabilità economico patrimoniale delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

Motivazione

Nell'ottica di dare una risposta efficace alle imprese, occorrerebbe rafforzare la dotazione patrimoniale dei Confidi, così da potenziarne la capacità di sostenere le imprese non più in grado di far fronte ai propri debiti e quelle con necessità di nuovi finanziamenti anche alla luce del ruolo previsto in termini di aggiuntività dal all'art. 13 comma 1 lettera n) del Decreto Legge Liquidità. Si propone quindi di riconoscere ai Confidi la possibilità di iscrivere a patrimonio i fondi rischi pubblici dagli stessi detenuti, come già avvenuto in passato con risultati proficui.

Le disposizioni proposte, si ricorda, sono già poste in essere, *mutatis mutandis*, in un recente passato ai sensi dell'art. 1, comma 134, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 36, legge 17 dicembre 2012, n. 221

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Articolo 18-bis
(Disposizioni in merito al ritardo di pagamenti tra privati)

1. All'articolo 1 del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 2, al debitore si applica una sanzione sino ad € 15.000,00. Nel caso in cui nelle transazioni commerciali tra imprese non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3, al debitore si applica una sanzione un sino ad € 75.000,00.

3-ter. Al fine di agevolare la crescita economica, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito un apposito “Fondo per l’indennizzo delle piccole e medie imprese che subiscono i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni”, alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.

3-quater. Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinate:

- a) le modalità di erogazione e riscossione delle sanzioni;
- b) il funzionamento e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3-ter.

Motivazione

Alla luce dell’attuale emergenza sanitaria e della crisi di liquidità che le Pmi stanno subendo, diviene fondamentale e non più differibile la risoluzione dell’annosa problematica del ritardo dei pagamenti tra privati. La proposta emendativa è un ulteriore tassello sulla strada di una puntuale risoluzione di questa problematica che si aggiunge alle misure già contenute nel Decreto Semplificazioni e nel Decreto Crescita.

Dopo l’articolo 22 aggiungere il seguente

Articolo 22-bis (Disposizioni INAIL)

All’articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma al comma 2, aggiungere il seguente periodo: “In considerazione dell'emergenza in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni assicurativa al lavoratore e non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata l'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori emanate dalle Autorità preposte”.

Motivazione

In ragione dell’emergenza legata al Covid-19, non riscontrandosi una disposizione chiarificatrice nella circolare INAIL del 3 aprile 2020, è indispensabile, nel caso di contagio da Covid del lavoratore, garantire l’esonero di responsabilità civile e penale del datore di lavoro che si sia attenuto a tutte le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e agli altri eventuali protocolli di sicurezza che verranno nelle more sottoscritti.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Articolo 35 bis
(Contratti a tempo determinato)

Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente:

Articolo 1-ter

(Disposizioni in materia di lavoro legate all'emergenza epidemiologica legata al Covid-19)

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, i contratti di lavoro subordinato a termine, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, potranno essere prorogati dal datore di lavoro per ulteriori 12 mesi senza apposizioni delle causali e senza le penalità di cui al vigente articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.

Motivazione

Introdurre al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (DL Dignità) come convertito dalla legge del 9 agosto 2018, n°96, l'articolo 1 ter con il seguente testo «In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 1, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, i contratti di lavoro subordinato a termine, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, potranno essere prorogati dal datore di lavoro per ulteriori 12 mesi senza apposizioni delle causali e senza le penalità di cui al vigente articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Articolo 35-ter
(Disposizioni in materia di voucher)

In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2022 sono introdotti, per far fronte alle esigenze di stagionalità e a picchi di produttività, i buoni lavoro cosiddetti voucher a titolo di pagamento di un contratto di lavoro accessorio. I tempi, le modalità e i settori merceologici per l'impiego dei voucher verranno definiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, da un apposito decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze previa consultazione con le organizzazioni datoriali e sindacali.

Motivazione

I voucher hanno permesso a numerose piccole e medie imprese di gestire in maniera corretta le attività ad alta stagionalità o legate a picchi di produttività per provare a salvaguardare l'occupazione. Non è un caso che, specialmente nelle aziende più piccole, i voucher si sono spesso trasformati col tempo in contratti a tempo determinato e indeterminato. Riteniamo pertanto opportuno che l'istituto venga riproposto soprattutto nell'attuale situazione emergenziale. Per evitare un abuso dello strumento si propone di emanare un apposito decreto interministeriale previa consultazione tra il Governo e le parti sociali.